



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 4.12

Relazioni con altri accordi

1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Singapore, dall'altra parte, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che da' effetto alle disposizioni commerciali dall'accordo di partenariato e cooperazione. 2. Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC. 3. a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.

b) Nel caso in cui il presente accordo sia applicato a titolo provvisorio in conformita' dell'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), nonche' dei diritti e degli obblighi derivanti da tali accordi, e' sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12) riprendono a produrre effetti.

c) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), puo' essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

d) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, puo' essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione

delle controversie tra gli investitori e le parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi piu' di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria. Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

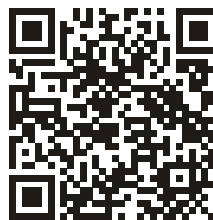
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-4.12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it